

# Stazione Unica Appaltante - SUA.CS Per conto del Comune di Caloveto (CS)

Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza Tel. 0984/814220 – 393 - 632

Sito internet: www.provincia.cs.it Pec: sua@pec.provincia.cs.it

# BANDO DISCIPLINARE DI GARA

# PROCEDURA NEGOZIATA previa Manifestazione di Interesse

ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2021 per come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021 nonché art. 36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9 bis dell'art. 36 del D. Lgs. 50/16;

#### Affidamento lavori di

"Interventi di messa in sicurezza area in frana sottostante Via Rimembranza"

CUP: H33H19000700001 - CIG: 9253138B07 - Cod. Gara: 22SUA011

#### **PREMESSA**

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica - Ufficio Tecnico n. UTC 92 e n 144 R.G. del 26.05.2022 del Comune di Caloveto (CS) è indetta procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2021 per come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021 nonché art. 36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016, previo Avviso di Manifestazione di interesse, con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9 bis dell'art. 36 del D. Lgs. 50/16 per l'affidamento dei lavori di "Interventi di messa in sicurezza area in frana sottostante Via Rimembranza";

La gara verrà espletata dalla SUA.CS della Provincia di Cosenza, avente sede legale in Cosenza alla Piazza XV Marzo, 1 – 87100, giusta Convenzione stipulata in data **12/04/2018**, in ossequio alla deliberazione del Consiglio Comunale di Caloveto n. 10 del 19.02.2018.

# Art. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- -parità di trattamento tra gli operatori economici;
- -trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- -standardizzazione dei documenti;
- -comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- -comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile; -
- -segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- -gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti presenti nella sezione Informazioni e Manuali [Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori Guida per la presentazione di un'offerta telematica].

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <a href="www.provincia.cs.it">www.provincia.cs.it</a> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

# 2.1 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento indicato nel Menù Informazioni – Istruzioni e Manuali (<u>Portale gare d'appalto Istruzioni e manuali (provincia.cs.it)</u> che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- essere in possesso di una **firma digitale valida**, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta (legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di idonei poteri di firma) rilasciato da:
  - ➤ un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - > un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - > un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014; iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- essere in possesso delle credenziali (**username e password**) di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile al menù "Area Riservata" del Portale cliccando sul link "Registrati";
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", reperibile nella sezione "Istruzioni e Manuali" del menù INFORMAZIONI del Portale;
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

# Art. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 2.1 DOCUMENTI DI GARA

# La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti e approvato con Delibera di Giunta comunale n. 13 del 28.03.2022, comprensivo dei seguenti documenti:
  - A. Relazioni tecniche descrittive dei lavori;
    - Cartografie, catastali e fotoaerea;
    - Elaborati tecnici e particolari costruttivi delle opere rilevate, delle opere revisionate e della sistemazione generale;
    - Repertorio fotografico;
  - B. Computo metrico;
  - C. Elenco Prezzi.
  - D. Quadro Tecnico Economico;
  - E. Analisi dei prezzi e incidenza della manodopera;
  - F. Studi geologici e analisi sismica;
  - G. Capitolato Speciale d'Appalto
  - H. Schema di Contratto d'Appalto
- 2) Bando Disciplinare di gara
- 3) Capitolato Speciale d'Appalto
- 4) Modulistica di gara

La documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma disponibile all'indirizzo: <a href="https://gare.provincia.cs.it">https://gare.provincia.cs.it</a> e sul sito internet: <a href="https://gare.provincia.cs.it">www.provincia.cs.it</a> e www.comune.caloveto.cs.it .

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; avvengono attraverso la Piattaforma.

Le comunicazioni relative: f) all'aggiudicazione definitiva; g) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; h) alla richiesta di offerta migliorativa; i) al sorteggio di cui all'articolo 21; j) richiesta di sopralluogo (non obbligatorio); k) eventuali rinnovi contrattuali avvengono utilizzando un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato (Pec) ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo delle forme di comunicazione tramite PEC, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

#### Art. 3. DATI GENERALI

L'Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Caloveto (CS) - Servizio Tecnico con sede legale in Piazza dei Caduti, 23 - 87060 Caloveto (CS), Telefono 0983 63005;

**PEC:** comune.caloveto@asmepec.it - web site: www.comune.caloveto.cs.it

Il RUP della procedura, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. è l'Arch. Antonella Maringolo e-mail: utccaloveto@virgilio.it - Tel. 0983/63005.

Il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 23, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii., dei lavori di cui trattasi, è stato validato dal RUP, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii a seguito di verifica effettuata sugli elaborati del progetto esecutivo in questione ed approvato dal Responsabile dell'Area Tecnica con Determinazione n. 91 del 23.05.2022.

L'appalto è finanziato con fondi del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, giusto decreto del 23 febbraio 2021 - il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.53 del 3 marzo 2021.

# Art. 4. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA, REVISIONE DEI PREZZI, CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI, CPV E ISTAT

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Caloveto (CS) – area sottostante via Rimembranze;

Descrizione sintetica: Dissesto idrogeologico, "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA IN FRANA SOTTOSTANTE VIA RIMEMBRANZA" Vedasi anche Capitolato Speciale di Appalto;

Importo complessivo dell'appalto: €. 330.100,00 (Euro trecentotrentamilacento/ 00) oltre IVA come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:

- > importo a base d'asta: €. 323.500,00 (di cui €. 57.501,99 per c o s t i della manodopera);
- categoria prevalente OS21;
- > oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 6.600,00.

		SOGGETTI A	NON SOGGETTI A RIBASSO				
		RIBASSO					
1	Lavori a misura	€. 323.500,00					
1a	Di cui Costo manodopera	€. 57.501,99					
2	Costi sicurezza		€. 6.600,00				
TOTALE			€. 6.600,00				
TOTALE COMPLESSIVO €. 330.100,00							

# Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Categorie	Importo €.	Classe	%	Qualificazione Obbligatoria (SI/NO)	Prevalente/altra categoria	Subappalto (SI/NO)	Avvalimento (SI/NO)
OS21	254.041,66	I	76,959	SI	Prevalente	SI	NO
OG3	54.892,33	I	16,629	NO		SI	SI
OG13	21.166,01	I	6,412	NO		SI	SI
<b>TOTALE €. 330.100,00</b> 100			100				

Il contratto sarà stipulato a "misura" e valutato con i prezzi unitari previsti per l'esecuzione dell'appalto. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 50/16, l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Ai sensi dell'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, il termine per dare ultimati i lavori è riportato nel cronoprogramma in **giorni 180** (Centoottanta) naturali successivi e continui decorrenti dalla data di consegna dei lavori:

E' prevista la immediata Esecuzione dei Lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art 32 comma 8 del D.lgs 50/2016.

# 4.1 REVISIONE DEI PREZZI

Come disposto dall'art. 29 del Decreto Legge del 27/01/2022 n. 4, convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022, con modificazioni, "in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a),quarto periodo, del D, Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7".

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

# **4.2 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:**

- ✓ Categoria OS21 (opere strutturali speciali) per Euro €. 254.041,66 (incidenza % 76,959%);
  - a) CATEGORIA PREVALENTE Categoria OS21 (Opere strutturali speciali) SPECIALE Classe I° per €. 254.041,66 (diconsi Euro duecentocinquantaquattromilazeroquarantuno,66,95) incidenza % 76,959 Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.

Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni

- ✓ Categoria OG3 (opere stradali) per Euro €. 54.892,33 (incidenza % 16,629%);
  - b) CATEGORIA SCORPORABILE Categoria OG3 (Opere stradali) GENERALE Classe I° per €. 54.892,33 (diconsi Euro cinquantaquattromilaottocentonovantadue,33) incidenza % 16,629 – Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini uso, informazione, sicurezza Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
- ✓ Categoria OG13 (opere di ingegneria naturalistica) per €. 21.166,01 (incidenza % 6,412%);
  - c) CATEGORIA SCORPORABILE Categoria OG13 (Opere di ingegneria naturalistica) GENERALE Classe I° per €. 21.166,01 (diconsi Euro ventunomilacentosessantasei,01) incidenza % 6,412 Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.
    - CPV: 45262600-7 Lavori specializzati di costruzione vari
    - Codice ISTAT: 078022.

### Art. 5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Come descritto in premessa, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la Piattaforma, il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, dovranno procedere alla procedura di registrazione, indicata all'art. 2, per potere presentare la propria Offerta.

Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Portale, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il **termine perentorio** delle **ore 12:00** del **giorno 04/07/2022.** 

La **prima seduta di gara** sarà celebrata il **giorno 06/07/2022 alle ore 10:00** al seguente indirizzo: Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza.

Ove dovessero permanere le misure di prevenzione attualmente disposte in relazione all'emergenza COVID-19, le sedute pubbliche si svolgeranno con accesso da remoto (e attraverso collegamenti in

conference call) e senza la presenza fisica degli operatori economici, che potranno seguire lo svolgimento delle medesime sedute esclusivamente attraverso il portale telematico della Provincia di Cosenza per la gestione delle gare.

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e si precisa che in caso di documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016, ciascun Operatore economico non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative. Saranno esclusi dalla gara i Concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione della fornitura e delle attività specificate negli atti di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte espresse in modo indeterminato;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni delle lavorazioni.

# Art.6. SOGGETTI AMMESSI A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

#### Premesso che:

- che in data 07.04.2022, prot. n. 1196, è stato pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Caloveto, con il n. 286, Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o superiore a 150.000 euro per l'affidamento dei lavori di "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA IN FRANA SOTTOSTANTE VIA RIMEMBRANZA" COMUNE DI CALOVETO";
- Che entro i termini stabiliti per la presentazione delle candidature sono pervenute, al protocollo dell'Ente, n. 96 manifestazioni di interesse;
- Che in data 28.04.2022, prot. n. 1601, è stato pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Caloveto, con il n. 349, Avviso pubblico estrazione ditte da invitare a seguito di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o superiore a 150.000 euro per l'affidamento dei lavori di "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA IN FRANA SOTTOSTANTE VIA RIMEMBRANZA" COMUNE DI CALOVETO";
- che in data 05.05.2022 il Rup del Comune di Caloveto, Arch. Antonella Maringolo, ha proceduto ad individuare le ditte tramite sorteggio pubblico, giusto Verbale di selezione operatori economici da invitare di data 05.05.2022 prot. n. 1723 agli atti della SUA;

sono ammessi alla gara gli operatori economici estratti in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui agli artt. 45 e 48 del Codice;
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'articolo 45 del Codice nonché del presente bando di gara.
- Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice, nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nelle ipotesi di cui all'art. 48 del Codice ai fini della partecipazione non è indispensabile la costituzione con atto formale ma è sufficiente che nella domanda, sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio. È espressamente richiesto che l'atto costitutivo, ovvero l'impegno a costituirsi in Raggruppamento o in Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, riporti:

- a) l'indicazione dell'impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;
- b) la suddivisione percentuale tra le associate/associande e componenti dei Consorzi ordinari degli oneri esecutivi delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel bando di gara. La quota assunta da ciascuna associata o componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica-organizzativa della stessa, secondo le indicazioni dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010;
- c) ove sia previsto il ricorso al comma 5 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 (impresa cooptata), tale circostanza dovrà espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/d'impegno.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. È vietata l'associazione in partecipazione. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro

volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre
   2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
- sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;
- ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, la condizione di essersi avvalso dei piani individuali di emersione e che gli stessi non si siano conclusi;
- condizioni di partecipazione plurima di cui all'art. 48 c. 7 del d.lgs. n. 50/2016 (è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete).

I concorrenti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali nel prosieguo indicati, (a tal fine si mette a disposizione l'Allegato A.1 "Dichiarazioni amministrative/sostitutive di certificazioni").

# Art. 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

#### 7.1. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm.ii..

Sono esclusi dalla presente procedura i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 commi 1, lett. a), b), e), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) e) d) e) f) g) h) i) l) m), ed in particolare non trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione comprese quelle previste dalla normativa antimafia:

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Tutte le imprese partecipanti alla procedura, sia impresa singola che consorzio o raggruppamento temporaneo di imprese, sia ausiliaria, in caso di avvalimento, devono, pena esclusione, accettare il patto di integrità, allegato al presente bando e presentato insieme all'offerta (Allegato L "Patto Integrità").

La mancata accettazione delle clausole contenute nel *Patto di integrità* allegato costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

# 7.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

## 7.3 REOUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (lavori edili).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti soggettivi aggiuntivi per le Cooperative: iscrizione all'Albo delle Società cooperative istituito presso il Ministero per le attività produttive e del territorio tenuto tramite le Camere di Commercio.

# 7.4 REOUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ECONOMICA

b) possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all' art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria prevalente OS21 Classifica I.

Per l'esecuzione delle SIOS (OS21): Requisiti di specializzazione (di cui all'art. 3 DM 248/2016) è obbligatorio indicare i nominativi del personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti.

Gli operatori economici legittimamente privi di attestazione SOA, ovvero stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, capo II del Regolamento, accertati, ai sensi dell'art. 45 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

# Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

-ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

-ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, nella misura di almeno il 60% dalla capogruppo e da ciascuna impresa mandante per almeno il 10%, fermo restando che l'intero raggruppamento deve possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto; in caso di consorzio, dal consorzio nel suo complesso.

#### Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice devono essere posseduti:

- ➤ per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- ▶ per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2,lett. c) del Codice,dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### Art. 8. AVVALIMENTO

(nel caso di avvalimento compilare Allegato B – e Parte II sezione C del DGUE)

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice **NON** è consentito l'avvalimento per le opere di cui al DM 10 novembre 2016 n. 248 (**OS21**), in quanto il loro valore supera il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.

NON è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

# Art. 9. SUBAPPALTO

(nel caso di subappalto compilare Allegato A – e Parte II sezione D del DGUE)

Si applica la disciplina di cui all'art.105, come modificato dall'art. 49 del DL n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), il contratto non può essere ceduto integralmente a terzi (art. 49, comma 1, lett. b, sub. 1, della L. 108/2021).

Il concorrente, pertanto, deve necessariamente eseguire in proprio le lavorazioni di cui alla categoria prevalente in misura pari o superiore al 50% delle lavorazioni stesse. Per quanto riguarda le altre categorie, diverse dalla prevalente, si può ricorrere al subappalto qualificante, anche in misura integrale

E' consentito cedere a terzi parte del contratto d'appalto purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carco i motivi di esclusione di cui all'art. 80;
- > all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori che si intendono subappaltare;

(art. 105, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2022 modificato dall'art. 10, comma 1, della L. 238/2021).

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

In considerazione della natura della prestazione eventualmente oggetto di subappalto, l'aggiudicatario è sempre responsabile in solido con il subappaltatore.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante apposita documentazione. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei subappaltatori non comporta l'esclusione del concorrente dalla gara (art. 80, comma 1 del Codice modificato dall'art. 10, comma 1, della Legge n. 238 del 2021).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del codice, l'affidatario prima dell'inizio della prestazione, dovrà comunicare alla stazione appaltante per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Qualora all'interno dei predetti subcontratti che non sono subappalti, rientrino prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, il sub-contraente dovrà essere iscritto negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 della citata legge 190/2012. Analogamente anche per il subappalti che hanno ad oggetto le attività di cui all'art 1 comma 53 della legge 190/2012, sarà richiesta idonea iscrizione nelle white list da parte del subappaltatore. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136 del 2010, nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore e fatto obbligo di inserire, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e/o subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rinvia alla normativa di settore vigente alla data di pubblicazione del presente bando.

#### Art. 10. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia per la partecipazione alla procedura, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, con eventuale applicazione delle riduzioni ai sensi dell'art. 93, comma 7, dello stesso Decreto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui al primo periodo del comma 7, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la riduzione è riconosciuta secondo quanto indicato dall'Autorità con determinazione n. 44 del 27/09/2000 e deliberazione n. 408 del 06/12/2001:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la/e predetta/e certificazione/i sia/siano posseduta/e dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La garanzia, **pena esclusione**, deve avere una validità non inferiore a 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Sarà ritenuta valida la dicitura "validità di almeno 180 giorni e comunque non inferiore alla durata maggiore prevista dal bando di gara".

Ai sensi dell'art. 93, commi 5 e 6 del Codice, la garanzia deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la stessa su richiesta della stazione appaltante nel caso non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva e non sia stato ancora stipulato il contratto e **prevedere espressamente** (art. 93 co. 4 del Codice):

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del codice civile:
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante;
- b) in contanti o con bonifico presso tesoreria del Comune di Caloveto. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la stazione appaltante (Comune) dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
- c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-

onlegittimati/Intermediari non\_abilitati.pdf e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): http://www.ivass.it/ivass/imprese\_jsp/HomePage.jsp

Qualora la cauzione provvisoria venga rilasciata da intermediari finanziari deve essere allegata copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore della stazione appaltante;

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di **fideiussione**, questa, ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis del Codice, dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 dello stesso Codice (schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), e, inoltre, dovrà **obbligatoriamente**:

- 1) (in caso di documento analogico) essere prodotta in originale;
  - (in caso di documento digitale) essere prodotto in copia cartacea dichiarata conforme all'originale digitale. In quest'ultimo caso dovranno anche essere indicate le modalità e l'indirizzo internet nel quale è possibile acquisire l'originale firmato digitalmente;
- 2) riportare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e ss. m.ii. con la quale il soggetto, persona fisica, che ha sottoscritto la garanzia fideiussoria attesta di essere legittimato riportando anche gli estremi dei relativi atti (procure ecc..) al rilascio di garanzie fideiussorie di tipologia ed importo come quella prodotta e sottoscritta. In alternativa potrà essere prodotta anche l'autentica della sottoscrizione;
- 3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 4) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
- 5) anche in caso di aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, si richiede che la garanzia sia intestata a tutti i soggetti dell'aggregazione di rete, del consorzio ordinario o del GEIE;

Ai sensi dell'art. 93, co. 8 del Codice, l'offerente - sia che abbia prodotto la garanzia per la partecipazione sotto forma di cauzione o di garanzia fideiussoria - dovrà anche produrre, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, prevista dall'art. 103 del Codice, qualora l'offerente stesso risultasse aggiudicatario. Il fideiussore che rilascia il suddetto impegno potrà anche essere diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria. La presente prescrizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, dello stesso Decreto, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e corredata da autentica notarile che accerti l'identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della polizza stessa. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

#### Art. 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti sono tenuti al pagamento del contributo ANAC dell'importo di €. 35,00 ai sensi dell'art. 2 della Delibera ANAC del 21.12.2021, n. 830: Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 206, per l'anno 2022 (Pubblicato in GU n. 64 del 17.03.2022)

Il pagamento dovrà essere eseguito, pena esclusione, prima del termine di scadenza della gara.

# Art. 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- A. Busta A Documentazione amministrativa;
- B. Busta B Offerta economica.

Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

L'Operatore economico ha la facoltà di formulare e caricare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito dal paragrafo 4 "Modalità di partecipazione" del presente Disciplinare.

### 12.1. Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:

A. "Istanza di partecipazione" - Dichiarazione firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a quanto riportato nell""Allegato 1/1bis", nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente\_Istanza di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale.p7m.
Si precisa che:

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente: 1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- **a.** delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori:
- **b.** di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- B. Dichiarazioni amministrative e sostitutive di certificazione, rese in conformità all'"Allegato 2" con le quali il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 80 del Codice comma 1, lettere a), b), b-bis, c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis, f-ter), g), h), i), l), m), né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa compreso quello di cui all'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001. Tale documentazione deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del candidato o dal soggetto regolarmente munito dei poteri di firma;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente\_Dichiarazioni> ed essere sottoscritto con firma digitale.p7m.

Si specifica, inoltre, che il modello firmato digitalmente da parte del relativo titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati nel paragrafo 1 del presente bando, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c) del Codice o dalla Rete d'Impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall'Impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete.

Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 nonché quella di cui al co. 5 lett. l) del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati dall'art. 80, co.3, del Codice, oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

(In un'ottica di semplificazione degli adempimenti imposti all'impresa partecipante alla gara ed in adesione all'interpretazione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 30 luglio 2014, il legale rappresentante dell'impresa può dichiarare altresì l'assenza delle condizioni ostative anche con riferimento ai direttori tecnici, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ai procuratori speciali della società muniti di potere di rappresentanza, ai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c., ai titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara);

Qualora il legale rappresentante che sottoscrive le dichiarazioni sostitutive non voglia dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1, anche per conto di tutti gli altri soggetti di cui al comma 3 dello stesso art. 80 del Codice, le dichiarazioni devono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, e di conseguenze sottoscritte digitalmente da ciascuno degli interessati.

- C. Attestazione di qualificazione in copia autentica (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi costituiti o da costituirsi più dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84 del Codice e della Parte II, Titolo III del Regolamento,
  - Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente\_SOA> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.
- D. Dichiarazioni, conformi a quanto riportato nel "Documento di Gara Unico Europeo" (DGUE), concernenti informazioni sull'Operatore economico, nonché attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 5 del presente Disciplinare, fatta salva l'osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e prescrizioni previste nel suddetto paragrafo. Si specifica che il modello DGUE, sottoscritto da parte del relativo titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A Informazioni sull'Operatore economico, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.lgs. 50/2016 o dalla Rete d'Impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall'Impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete.

Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore economico, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l'offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta:

- I. in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- II. in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- III. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- IV. in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE, precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GUUE.

A tale scopo, in particolare, nel campo "Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, ...)" andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.

Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta o cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE che devono essere menzionati nella parte II, lettera B.

N.B.: Tra i documenti allegati è disponibile la guida per la compilazione del DGUE in formato elettronico.

Il documento dovrà essere compilato digitalmente in formato XML (come da modello allegato sulla piattaforma di gara) ed inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente\_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

E. Documento attestante la prestazione della garanzia per la partecipazione alla gara di cui all'art 93 del Codice (e di cui al precedente paragrafo 10). Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art 93 comma 8 del Codice, deve essere obbligatoriamente allegato anche l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all'art 103 del Codice.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, dovrà essere presentata copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma 7 del Codice:

<u>In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d'imprese,</u> la cauzione deve riportare il nominativo di tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente\_Garanzia Provvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale.p7m del contraente e del garante.

F. Patto di integrità (Allegato 3) (art. 1, comma 17, della l. 190/2012).

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente\_PattoIntegrita> ed essere sottoscritto con firma digitale.p7m

Si precisa che il Patto di integrità deve essere reso:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici; nel caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria.
- **G.** (eventuale) Dichiarazione di subappalto con la quale il concorrente indica espressamente le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 105, comma 4 lettera c) del Codice, intende eventualmente subappaltare o affidare a cottimo (facsimile Allegato 4).
  - N.B. Si fa presente che qualora tale dichiarazione manchi del tutto, l'Amministrazione non autorizzerà richieste successive di subappalto.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente\_Subappalto> ed essere sottoscritto con firma digitale.p7m.

- H. Documentazione inerente eventuale **avvalimento**, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e punto 9 del presente disciplinare di gara. (facsimile Allegato 5)
  - Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente\_Avvalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale.p7m.
- I. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.
  - Si precisa che, lo stesso qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, **a pena di esclusione dalla gara.**

Il documento potrà essere inviato in formato .pdf , denominato <br/> <br/> Denominazione Concorrente\_Passoe> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

#### J. Ricevuta di pagamento contributo ANAC di € 35,00

Il documento potrà essere inviato in formato.pdf , denominato <Denominazione Concorrente\_Contributo ANAC>

# 15.1 Documentazione a corredo

Il concorrente, inoltre, allega:

a. copia di un documento d'identità del sottoscrittore (Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore). In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio è necessario allegare copia del documento di identità, non firmata digitalmente, del legale rappresentante di

ogni impresa componente il raggruppamento o consorzio. Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.

b. (*in caso di sottoscrizione del procuratore*) copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura";

#### 12.2 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA

Con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

# In caso di concorrenti riuniti, o che intendono riunirsi, la documentazione prescritta dal presente bando per l'impresa partecipante deve essere prodotta per ciascuna di esse anche dagli altri operatori, fatta eccezione della cauzione provvisoria.

In caso di presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui agli art. 47 e 48 del codice, non ancora costituiti, l'offerta stessa deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Dovranno essere specificate le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché la percentuale di quota di partecipazione degli stessi nel raggruppamento

Tutte le eventuali dichiarazioni/documentazioni di cui sopra, e, a seconda dei casi descritti nel seguito del presente paragrafo, dovranno essere inviate in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente Partecipazione in forma associata> ed essere sottoscritte con firma digitale:

# per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- ▶atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
- ▶ dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

#### nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

- ▶ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- ▶ dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

# nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- ▶atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- ▶ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

# nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione presentata e sottoscritta digitalmente da ciascun operatore economico componente attestante:
- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

# nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- ▶ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ▶ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- ▶ dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

# nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

▶ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

# nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

#### (o in alternativa)

- ▶ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

# N.B. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali verrà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti, in un qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice.

Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che:

- devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione;
- il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80 comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016);
- si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'art. 27, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008 e art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016). Si precisa che a partire dal 1° marzo 2018: il comma 986 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per l'anno 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha modificato tale cifra, dimezzandola e portandola pertanto ad un valore attuale pari a 5.000 euro;
- si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 (art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016).

Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a. comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:
- b. costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
- c. comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'impresa dalla partecipazione alle gare;
- d. comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

# 12.3. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso la Commissione valutatrice assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione dalla presente procedura.

#### 12.4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello del **minor prezzo** mediante ribasso unico sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs n. 50/16 ss.mm.ii. in combinato disposto con l'art. 97, commi 2, 2bis e 2 ter del medesimo Decreto con eventuale esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 10 superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019). L'esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci ai sensi del comma 8 della suddetta norma. In caso di offerte presentate in numero inferiore a dieci, resta fermo il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell'offerta. L'Ente, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Altresì l'Ente procederà all'aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ritenuta valida, purché la stessa risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto in oggetto.

#### 12.5. Busta B – OFFERTA ECONOMICA

La busta "B – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica presentata sul portale mediante l'inserimento del ribasso offerto e upload del documento generato automaticamente dalla piattaforma e firmato digitalmente.

- A. L'offerta, sottoposta ad imposta di bollo, dovrà contenere:
- a) il prezzo offerto in ribasso percentuale (%) rispetto all'importo posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Dovrà essere indicato in cifre ed in lettere.
- **b)** La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle lavorazioni oggetto dell'appalto.
- Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente\_OffertaEconomica> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale p7m da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (ovvero in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate designate, o in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da tutte le imprese partecipanti allo stesso). Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. Si precisa inoltre:

- ➤ ai fini dell'espletamento della gara, si applicherà il disposto di cui all'articolo 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- > i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa:
- > non sono ammesse offerte a rialzo.

L'Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate. Nella Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento. L'offerta è vincolante per il periodo di **180** (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dagli operatori offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del relativo contratto.

**B.** L'imposta di bollo potrà essere assolta mediante l'utilizzo del modello F23 allegato in formato .pdf editabile. È obbligatoria inoltre l'attestazione del pagamento dell'imposta di bollo come di seguito specificato. L'imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il mod. F23 dell'Agenzia delle Entrate, messo a disposizione in formato editabile, indicando il codice 456T e il relativo codice CIG della presente procedura. La mancata regolarizzazione fiscale dell'offerta economica non comporta esclusione dalla gara ma la Stazione appaltante provvederà a richiederne la regolarizzazione. Il sottoscrittore dell'offerta dovrà allegare alla stessa copia fotostatica del proprio documento di identità.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente\_F23>

# Art. 13. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SULLA PROCEDURA DI APERTURA E TRASPARENZA

Lo svolgimento della procedura di gara avverrà ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. in modalità telematica. Trattandosi di procedura interamente telematica, saranno attivate sedute virtuali, previa comunicazione ai partecipanti. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara attraverso avvisi pubblicati sulla Piattaforma "Gare", visualizzando le singole fasi di gara. Ove dovessero permanere le misure di prevenzione attualmente disposte in relazione all'emergenza COVID-19, le sedute pubbliche si svolgeranno con accesso da remoto e senza la presenza fisica degli operatori economici, che potranno seguire lo svolgimento delle medesime sedute esclusivamente attraverso il portale telematico della Provincia di Cosenza per la gestione delle gare. Il presidente della Commissione di gara, ovvero un seggio di gara costituito ad hoc, nella prima seduta pubblica, dopo aver dato atto del numero delle offerte regolarmente presentate per la suddetta procedura, avvierà le operazioni volte ad accertare la regolarità della documentazione amministrativa presentata a corredo delle offerte. I risultati di gara saranno resi noti sul seguente sito internet: <a href="https://gare.provincia.cs.it">https://gare.provincia.cs.it</a> e sull'albo pretorio

dell'Ente. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione esclusivamente tramite Piattaforma sulla posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nella documentazione di gara oltre al domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. L'Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni previste dal Codice mediante comunicazione sintetica. I risultati della procedura di affidamento saranno pubblicati sui seguenti siti:

a)il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

b)la composizione della commissione giudicatrice;

c)i resoconti dell'andamento della gara.

# Art. 14. APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 07/06/2022 alle ore 10.00 presso gli uffici della S.U.A. di Piazza XV Marzo, 5 - Cosenza e vi potranno partecipare nei limiti delle disposizioni ancora in vigore in relazione all'emergenza COVID-19, i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Portale Appalti almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Portale Appalti.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12.3;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## Art. 15. SEGGIO DI GARA

Il seggio di gara sarà nominato dal dirigente della SUA.CS, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Il seggio di gara, per come previsto dalla Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" al punto 5.2 – verifica della documentazione amministrativa da parte del Rup – prevedono che "il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal Rup, da un seggio di gara istituito ad hoc, oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate". La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella apposita sezione del portale Appalti, la composizione di suddetto seggio, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

# Art. 16. APERTURA DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

Il Seggio di gara, in seduta pubblica, procederà al controllo formale del contenuto della "Busta B — Offerta economica"; alla verifica delle dichiarazioni ai fini dell'ammissione o esclusione dei concorrenti; alla lettura del ribasso offerto e a formare la graduatoria provvisoria; a stilare la graduatoria finale provvisoria effettuando la proposta di aggiudicazione della gara all'offerta con il maggior ribasso percentuale. Si rende noto che, nel caso il Seggio intenda esperire in via riservata approfondimenti di natura tecnico- amministrativa in ordine alla documentazione che di volta in volta andrà ad esaminare, sospenderà temporaneamente la seduta pubblica ovvero differirà le operazioni di gara a data da comunicare ai concorrenti. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art.95 -co.12- del d.lgs.n.50/2016), ovvero di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua. Non sono ammesse offerte pari all'importo a base di gara, in aumento, parziali o condizionate. Sono, altresì, escluse le offerte prive dell'oggetto della gara ovvero quelle non sottoscritte in quanto indeterminate o che non rispettino i parametri fissati nel presente bando e nella procedura concorsuale. L'aggiudicatario proposto sarà sottoposto ad apposita verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara. Si fa presente, infatti, come già evidenziato, che la verifica del possesso dei

requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi della Deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass ovvero, qualora attivata, attraverso la Banca dati gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa, comunque, relativamente ai requisiti per i quali la documentazione a comprova del relativo possesso non rientra nella previsione degli artt. 5 e 6 della Deliberazione AVCP n. 111/2012, la stazione appaltante provvederà all'acquisizione di quanto necessario in conformità alla legislazione vigente.

L'affidamento è immediatamente impegnativo per il concorrente primo graduato mentre per l'Ente appaltante diventa tale a decorrere dalla data della stipula del contratto.

# Art. 17 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del seggio di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto del seggio di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### ART. 18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, 20 lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. [In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012] Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011). Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità cartacea o elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le eventuali spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di coo - perazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92, commi 3 e 4 del D. lgs 159/2011, riservandosi di attentamente valutare l'interesse pubblico alla permanenza di un rapporto contrattuale o di un'autorizzazione. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario Appaltatore ai sensi dell'art. 108 del Codice, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

# Art. 19. CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

La consegna dei lavori potrà essere effettuata in pendenza del contratto d'appalto, come previsto dall'art. 32 comma 8 del Codice e, comunque, non prima dell'avvenuta approvazione della proposta di aggiudicazione. La consegna dei lavori sarà formalizzata con apposito "Verbale di Consegna dei Lavori" e l'appaltatore si ritiene fin d'ora obbligato ad addivenire alla sottoscrizione del suddetto Verbale entro e non oltre giorni 03 (tre) decorrenti dalla data di ricevimento della convocazione da parte del Direttore dei Lavori. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori, si obbliga immediatamente: a) a procedere all'immediato inizio dei lavori; b) a provvedere continuativamente all'esecuzione dei lavori stessi.

## Art. 20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante

- ➢ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ➢ ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

# Art. 21. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario dei lavori deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante.

### Art. 22. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art.53 del Codice e ss.mm.ii. l'accesso agli atti è differito:

- In relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- In relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
- In relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

#### Art. 23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. di Catanzaro. rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

# Art. 24. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

I dati personali sono acquisiti direttamente dall'Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell'esercizio di pubblici poteri dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Caloveto avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati.

I dati possono essere comunicati nell'ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L'informativa completa è visionabile su sito <a href="http://www.provincia.cosenza.it">http://www.provincia.cosenza.it</a> . L'interessato può esercitare i diritti come previsti dall'art.12 del GDPR/2016 come descritto nell'informativa presente sul sito e disponibile presso la Provincia.

# **ALTRE INFORMAZIONI:**

Qualunque richiesta di informazioni in merito alla presente procedura può essere formulata a: **Dott.ssa Daniela Zarro**, tel. 0984/814393, mail: dzarro@provincia.cs.it;

IL RUP/RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(documento firmato digitalmente)
Arch. Antonella Maringolo

Caloveto, 16/06/2022